



STATUTO

Fondata nel 1929

Statuto

Società Cacciatori della Capriasca

Art. 1 NOME E SEDE

Con la denominazione “*Società Cacciatori della Capriasca*” è costituita, per una durata illimitata una associazione tra cacciatori e simpatizzanti della caccia.

La Società, con sede a Tesserete, è apolitica e aconfessionale.

Gli obblighi della Società sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale, esclusa la responsabilità dei singoli associati.

Art. 2 SCOPO

La Società Cacciatori della Capriasca si propone:

- a) di promuovere il miglioramento del patrimonio cinegetico e dell'esercizio della caccia con i seguenti mezzi:
 - 1. La salvaguardia e il ripristino dell'habitat
 - 2. Ripopolamento razionale della selvaggina
 - 3. Repressione del bracconaggio
 - 4. La difesa degli animali in genere, con particolare riguardo a quelli protetti
- b) di difendere gli interessi sociali e i diritti dei propri associati presso le diverse autorità e mantenere vivi tra i soci i sentimenti di fratellanza e incrementare la formazione di una sana coscienza venatoria
- c) il promovimento di attività sportive, culturali e ricreative nell'ambito venatorio

Art. 3 ORGANIZZAZIONE

Membri:

La Società è membro affiliato alla “Federazione Cacciatori Ticinesi” (F.C.T.I.)

La società si compone di:

- a) Soci attivi
- b) Soci onorari
- c) Soci contribuenti
- d) Soci sostenitori

Sono soci attivi tutte le persone di ambo i sessi, e di qualsiasi nazionalità che adempiono regolarmente gli obblighi previsti dal presente statuto.

Possono essere nominati dall'Assemblea Sociale, soci onorari, quelle persone o enti che hanno meritato la riconoscenza della Società per segnalati servizi resi alla stessa.

Sono soci contribuenti coloro che regolarmente versano una quota alla cassa sociale superiore alla tassa sociale.

I soci onorari e contribuenti sono parificati, quanto a diritti e doveri, ai soci attivi.

Sono soci sostenitori coloro che versano un importo inferiore alla tassa sociale stabilita, ritenuto un minimo di fr. 20.—.

Essi sono parificati ai soci attivi, onorari e contribuenti, ma non possono essere rappresentanti della Società in seno alle riunioni della F.C.T.I.

Art. 4 FINANZE

Ogni membro è tenuto al pagamento di una tassa sociale annua, il cui importo viene stabilito dalla F.C.T.I.

L'appartenenza alla Società decorre dal momento del pagamento della tassa sociale e si estingue con il 31 agosto dell'anno seguente.

La chiusura dei conti d'esercizio avviene il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5

La qualità di socio è personale e non trasferibile.

Chi esce dalla Società per qualsiasi causa, perde ogni diritto della qualifica di socio.

Art. 6

Un socio può essere espulso dalla Società se è venuto meno ai suoi doveri verso la stessa, compromettendone gli interessi morali, materiali e venatori.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato direttivo
- c) La Commissione della revisione

Art. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci viene convocata ordinariamente una volta l'anno entro il mese di febbraio e in via straordinaria quando lo esigono questioni di indole urgente, per decisione del comitato direttivo. Pure in via straordinaria essa deve essere convocata se richiesta da almeno 1/5 dei soci.

La richiesta scritta di convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima dal comitato direttivo e deve contemplare anche le trattande per le quali è richiesta la convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando essa è stata regolarmente convocata, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 9

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina il comitato direttivo e fra di esso nomina il Presidente
 - b) nomina i soci onorari
 - c) nomina la commissione di revisione
 - d) rivede, modifica e interpreta lo statuto sociale
 - e) approva o meno il rapporto di gestione presentato dal comitato direttivo, come pure il rapporto dei revisori
 - f) decide sull'espulsione o la riammissione dei soci su proposta del comitato direttivo
 - g) decide sull'eventuale scioglimento o liquidazione della società
 - h) decide su eventuali bandite
- (Per quanto previsto alle lettere d) f) decide a maggioranza dei 3/4, per le altre a maggioranza semplice, escluso la lettera g)

Art. 10

L'Assemblea potrà deliberare validamente sullo scioglimento della Società, quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci. La decisione di scioglimento deve ottenere il consenso di almeno i 3/4 dei soci presenti.

L'Assemblea che decretasse lo scioglimento, nominerà seduta stante una speciale commissione di liquidazione composta di tre membri, che chiuderà gli affari sociali e disporrà a suo giudizio dell'eventuale avanzo patrimoniale per il ripopolamento in selvaggina nei territori della Valle Capriasca.

Art. 11 IL COMITATO

Il comitato direttivo si compone di sette membri e di due supplenti. I membri del comitato stanno in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Essi devono essere scelti possibilmente in modo che abbiano a rappresentare le diverse zone della giurisdizione sociale.

Art. 12

Sono di competenza del comitato direttivo:

- a) La scelta nel proprio seno di un vicepresidente e dentro o fuori dello stesso di un segretario-cassiere o rispettivamente di un segretario e di un cassiere, inoltre i membri di diritto nel comitato distrettuale
- b) La convocazione delle adunanze sociali e la fissazione delle trattande
- c) L'esecuzione delle deliberazioni assembleari e delle disposizioni statutarie
- d) La gestione della Società
- e) Designa i delegati all'assemblea della Federazione
- f) Promuove l'attuazione degli scopi sociali e in modo particolare:
 1. del ripopolamento
 2. delle bandite e rifugi
 3. della vigilanza
 4. della protezione dei biotopi

Capoverso 2

La Società è rappresentata e vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del suo presidente (o di chi ne fa le veci) e dal segretario o dal segretario-cassiere.

Art. 13 COMMISSIONE DI REVISIONE

La commissione di revisione dei conti è composta da tre soci, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno e sono rieleggibili.

Essa ha l'incarico di:

- a) verificare la gestione finanziaria e la situazione patrimoniale
- b) presentare rapporto scritto e conclusivo all'Assemblea per il tramite del comitato 5 giorni prima dell'Assemblea stessa.

Art. 14 SEGRETARIO-CASSIERE

Sono nominati dal comitato direttivo.

Le loro funzioni sono:

Segretario: quelle di segretario ordinario della società

Cassiere: di procedere alla tenuta dei conti d'esercizio annuali

Le due cariche possono essere assunte da una sola persona

Art. 15 DISPOSIZIONI STATUTARIE

Per quanto non è previsto espressamente nel presente statuto, sono applicabili le disposizioni di legge.

Art. 16

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea ordinaria del 02 febbraio 1996 ed entra in vigore dopo l'approvazione del comitato della F.C.T.I.

per la SOCIETÀ CACCIATORI DELLA CAPRIASCA:



Il Presidente:

Il Segretario:

Morosoli Ermido

Mora Marino

Tesserete, 02 febbraio 1996

Approvato dal Comitato cantonale della F.C.T.I.

Il Presidente:

Il Segretario:

Data: 13.11.96